

Allegato "A" all'atto n.ri 4125/2618 rep./racc.

STATUTO CAMERA MINORILE

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Padova, Riviera Paleocopa n. 5 bis, l'associazione denominata Camera Minorile di Padova.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli artt. 36, 37, 38 c.c. e dalle altre norme in materia.

ARTICOLO 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

La Camera Minorile di Padova è un'associazione, senza fini di lucro, costituita da avvocati che operano nel settore del diritto minorile.

L'associazione è costituita al fine di assicurare la centralità del minore come soggetto titolare di diritti, così come previsto dalla Convenzione Internazionale di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con L. 176/91.

L'associazione ha quindi lo scopo di promuovere l'effettiva applicazione dei principi della Convenzione predetta e, in particolare, dell'art. 3 della stessa, che pone a carico di tutte le istituzioni pubbliche o private, dei Tribunali e delle Autorità amministrative e degli organi legislativi l'impegno a considerare sempre in via preminente l'interesse superiore del fanciullo.

A tale scopo, gli associati si impegnano ad una formazione specialistica continua nel settore del diritto minorile, coltivando anche una visione interdisciplinare che permetta la collaborazione con professionisti di diverse discipline, e ad organizzare attività interne alla categoria che possano permettere ad altri colleghi di approfondire la materia, nonché attività rivolte all'esterno, che possano contribuire a costruire una cultura impostata sulla centralità dei diritti dei minori.

E pertanto, per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, convegni, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti allo scopo dell'associazione;
- istituire, anche ai fini della formazione professionale continua prevista dal Reg. C.N.F. 13/07/2007, corsi accreditati, centri di studio e di ricerca, promuovere pubblicazioni anche periodiche, svolgere attività editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale, realizzare siti Internet, costruire banche dati, centri di documentazione su temi oggetto delle proprie iniziative;
- promuovere ed instaurare rapporti di collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni sia pubbliche che private aventi finalità analoghe o complementari.

Per migliorare il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali e internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi a quelli previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 3 DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 4 PATRIMONIO

L'associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'associazione è destinato ai fini dell'associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa.

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative, il cui ammontare sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dai beni con esse acquistati;

- da beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni da chiunque conferiti all'associazione;

- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi derivanti dalle cessioni di beni e/o servizi agli associati e a terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

L'Associazione potrà reperire sia in Italia che all'estero, presso privati o enti pubblici, le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e/o avanzi di gestione, gli stessi dovranno essere impiegati per rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione e per meglio perseguire nel tempo gli scopi associativi.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il fondo residuo dell'Associazione sarà devoluto, secondo delibera dell'assemblea, in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

ARTICOLO 5 SOCI

L'associazione è composta da:

A) soci fondatori;

B) soci ordinari;

Sono "soci fondatori" tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione ed il presente Statuto.

Si diventa soci ordinari a seguito di motivata domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo.

La richiesta e la successiva ammissione implicano l'incondizionata accettazione del presente Statuto.

Possono essere associati tutti gli avvocati che prevalentemente operano nel settore del diritto minorile e della famiglia, che si riconoscono nelle finalità dell'associazione e ne condividono i metodi.

Previa ammissione deliberata dal Consiglio direttivo, possono essere associati senza diritto di voto - come soci onorari dell'associazione - persone, anche esterne all'avvocatura, che abbiano curato lo studio del diritto minorile e/o che si siano distinti nella difesa dei valori dei diritti dei minori e della famiglia e che, aderendo agli scopi statutari della Camera minorile, intendano sostenerne le attività e/o partecipare anche solo ad alcune di esse.

ARTICOLO 6 DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione conferisce il diritto all'associato:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione in conformità a quanto deciso dal Consiglio direttivo in ordine alla organizzazione

ed alle modalità delle stesse;

- di proporre al Consiglio direttivo attività nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

Tutti gli associati non onorari in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'associazione obbliga i soci:

- all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dagli organi dell'Associazione;

- a versare nei termini stabiliti la quota sociale annuale;

- a favorire e/o sostenere le iniziative promosse dall'associazione.

ARTICOLO 8 QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa d'iscrizione annuale nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La quota è dovuta all'atto dell'iscrizione e, dagli associati fondatori, all'atto della costituzione dell'Associazione.

ARTICOLO 9 CONTRIBUTI VOLONTARI

Gli associati possono contribuire al finanziamento dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi anche mediante contributi volontari.

ARTICOLO 10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità.

Il Consiglio Direttivo:

- dichiarerà la morosità in caso di mancato pagamento oltre il termine di un anno della quota sociale;

- delibererà l'indegnità per mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, oppure per azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'associazione

La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote annualmente versate e non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le dimissioni devono presentarsi per lettera raccomandata al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea,

- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,

- il Collegio dei Garanti.

ARTICOLO 12 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti all'associazione anteriormente alla data di convocazione. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'uni-

versalità dei soci.

ARTICOLO 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio.

La convocazione avviene a cura del Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo e l'ora di convocazione. Tale avviso deve venir trasmesso agli associati per lettera, fax o email e comunque in ogni forma scritta di cui sia possibile ottenere la prova della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo risultante dall'albo professionale aggiornato.

L'assemblea dev'essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati al Consiglio direttivo. Se il Consiglio non provvede la convocazione può essere disposta dal Comitato dei Garanti.

ARTICOLO 14 COMPITI E POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea determina l'indirizzo generale e gli orientamenti dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci delibera:

- sulle linee generali dell'attività dell'Associazione;
- sulla nomina del Presidente dell'Associazione alla scadenza del mandato;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo nel numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto;
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti del collegio dei garanti;
- su ogni argomento o proposta avanzata dal Consiglio direttivo da parte dei soci da inserire nell'ordine del giorno;
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente Statuto.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

I soci possono farsi rappresentare - con delega scritta - solo da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e per deliberare in merito a responsabilità dei consiglieri.

Il numero delle deleghe che possono essere affidate a ogni associato è al massimo pari a due.

È ammesso il voto anche per corrispondenza, su deliberazione contenuta per esteso nella convocazione dell'assemblea e secondo le modalità che saranno stabilite nel Regolamento.

ARTICOLO 16 FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale che sarà poi anche da lui sottoscritto.

I verbali dell'Assemblea sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e, a loro richiesta, di riceverne copia.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo gli stessi non hanno diritto di voto.

Per le delibere di modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'Associazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 17 CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni; è composto da sette membri eletti tra i soci fondatori e ordinari compreso il Presidente.

L'Assemblea elegge anche tre membri supplenti. I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno (e per la prima volta i Soci Fondatori)

- Vice presidente
- Tesoriere
- Segretario

ARTICOLO 18 COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione. Ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché detti poteri non siano dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. Esso, dunque, ha le competenze di cui alla legge ed al presente Statuto, e tra l'altro:

- nomina e revoca il vicepresidente, il tesoriere, il segretario scelti fra i consiglieri;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce e ne controlla le modalità e le responsabilità di esecuzione;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- valuta l'ammissione di nuovi soci e la cessazione della qualità di socio;
- decide sull'attività dell'associazione e sulla eventuale collaborazione con terzi;
- approva convenzioni, accordi e contratti da stipulare tra l'associazione e terzi;
- delibera le azioni di spesa; approva i progetti di bilancio annuale preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea; predispone e approva il regolamento per il funzionamento dell'associazione e le eventuali modifiche;
- convoca l'assemblea dei soci.

Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale, il Consiglio:

- promuove incontri nazionali e internazionali con altre associazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, eccetera;

- organizza convegni di studio e/o corsi di formazione, incontri operativi e congressi, avvalendosi della collaborazione di esperti;
- costituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio del diritto minorile e delle problematiche dell'età evolutiva, ovvero per lo svolgimento di particolari attività connesse ai fini istituzionali.

ARTICOLO 19 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno, o su richiesta di almeno tre Consiglieri, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi anche per posta elettronica sette giorni prima ai membri del consiglio. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, a cura del Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, computando nel totale anche il Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

I verbali del Consiglio direttivo sono a disposizione degli associati che hanno diritto di consultarli e di riceverne copia.

In caso di dimissioni di un Consigliere, lo stesso sarà sostituito dal primo dei Consiglieri supplenti. Nel caso in cui il numero dei Consiglieri scenda sotto il numero di tre, si dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

ARTICOLO 20 PRESIDENTE

Il Presidente, legale rappresentante dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea.

Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo che il Consiglio direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, al Vicepresidente o, in caso di impedimento di questi, ad altro membro del Consiglio con potere direttivo.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione e in particolare ha le seguenti attribuzioni e competenze:

- presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- mantiene rapporti con persone fisiche e/o giuridiche per il raggiungimento di scopi dell'associazione;
- comunica la relazione annuale all'Assemblea sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente ed espone le linee programmatiche dell'anno successivo deliberate dal Consiglio direttivo;
- ha facoltà di stipulare, con firma singola, convenzioni atti e contratti per conto dell'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo;
- previa delibera del Consiglio direttivo apre, chiude e gestisce conti correnti bancari, amministra beni mobili o immobili, può richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere finanziamenti, riscuotere e dare quietanza per conto dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente, altri consiglieri o altri soci allo svolgimento di determinate attività.

ARTICOLO 21 VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento temporaneo del medesimo e/o è da questi delegato.

In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente convocherà al più presto il Consiglio direttivo per procedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 22 SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. Unitamente al Presidente assicura il funzionamento dell'attività dell'Associazione, mantenendo contatti con le strutture esterne.

Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci, provvede al disbrigo della corrispondenza. E' responsabile della redazione, della conservazione dei libri dei verbali dell'assemblea del Consiglio direttivo e della loro messa a disposizione degli associati che ne facciano eventuale richiesta.

ARTICOLO 23 TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti.

È responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione, nonché dell'impiego della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio, al quale riferisce.

ARTICOLO 24 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea tra i soci che non esercitano altre funzioni all'interno dell'associazione.

Il Collegio, nella prima riunione indetta dal Presidente del Consiglio direttivo, sceglie al proprio interno un Presidente che convocherà le successive riunioni del Collegio.

Tutte le eventuali controversie tra associati e Consiglio Direttivo verranno sottoposte al Collegio dei Garanti che giudicherà "ex bono et aequo", senza formalità di procedura.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Il Collegio dei garanti ha anche funzioni consultive per il Consiglio Direttivo su tutti gli argomenti per i quali il Consiglio direttivo ritenga opportuno sentirne il parere. Deve essere sentito dal Consiglio Direttivo in caso di esclusione o sospensione dell'associato.

ARTICOLO 25 DELLA GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso, a nessun titolo e sotto nessuna forma.

ARTICOLO 27 RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile per le associazioni non riconosciute.

F.to Luciana Sergiacomi

F.to Emanuela Carrucciu (l.s.)